



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti

Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

e p.c.

Al Signor Presidente EPPI

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Roma, 20 settembre 2006

Ns. Prot. 8447

Oggetto: Decreto Bersani e Tariffe professionali.

Ci è stato chiesto da alcuni Collegi di valutare l'incidenza del Decreto Bersani (ora Legge n. 248/06) sulla disciplina normativa delle Tariffa Professionale e conseguentemente sul compito istituzionale riservato ai Collegi di esprimere i pareri per la liquidazione degli onorari (vidimazione delle parcelle).

Al riguardo il Centro Studi EPPI e l'Ufficio Legale CNPI, in collaborazione, hanno espresso il seguente parere:

Richiami normativi

È imprescindibile una preliminare analisi del contenuto della Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223.

Dalla lettura della "rubrica" del testo normativo si ricava che sono state emanate disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e sono stati regolamentati gli interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183).

L'articolo della Legge che rileva la sua portata sulla problematica delle tariffe professionali e che incide direttamente ed immediatamente sull'attività istituzionale dei singoli Collegi professionali è sicuramente l'articolo 2.

Per comodità espositiva e di analisi è bene trascrivere i commi interessati:

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; (omissis...)

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali. (omissis...)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle (omissis...).

Per poter comprendere ed analizzare a pieno la portata dell'articolo 2 della suddetta Legge n. 248/2006 sulle tariffe professionali è opportuno richiamare quanto già stabilito dall'articolo 2225 del Codice Civile che sul tema stabilisce “*se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi – il compenso – è determinato dal giudice*”.

In questo senso, l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, che attribuisce rilevanza in primo luogo alla convenzione intervenuta tra le parti, come appena ricordato.

Allo stesso modo è necessario il richiamo della Legge 12 marzo 1957, n. 146, determinativa della tariffa professionale dei Periti Industriali, e precisamente del primo comma dell'articolo 3 – rubricato “obbligatorietà” – laddove è stabilito “*L'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi*”, evidenziando, tuttavia, che la Legge tariffaria dei Periti Industriali non prescrive l'inderogabilità dei minimi tariffari, come, invece, prescritto dalla L. 5 maggio 1976 n. 340 (interpretata autenticamente dall'art. 6 L. 1 luglio 1977 n. 404, nel senso di limitarne l'applicabilità ai soli rapporti tra privati) per le prestazioni professionali di Ingegneri e Architetti.

Breve analisi

Dalla lettura dell'articolo 2 Legge n. 248/2006 si ricava, senza alcun dubbio, un principio generale inderogabile: le tariffe professionali non sono state abrogate, al contrario è stata abrogata l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.

In altri termini, in linea con la *ratio* del Decreto di liberalizzazione dell'iniziativa economica e di incentivazione della concorrenza, l'articolo 2 in parola ha sicuramente riconosciuto al committente o cliente un potere contrattuale maggiore nei confronti del professionista potendo questi offrire la sua prestazione a valori economicamente indeterminabili ovvero a prescindere dalla tariffa professionale e dai suoi minimi.

Mentre prima del Decreto Bersani vigeva il principio generale (peraltro non vincolante per i Periti Industriali in virtù dell'art. 3 della Legge n. 146/1957) della inderogabilità della tariffa professionale - con conseguente nullità del contratto tra il professionista ed il suo cliente determinativo di un compenso inferiore o anche superiore rispetto ai limiti minimi e massimi stabiliti dalle tariffe -, oggi un simile accordo è valido, legittimo e vincolante.

Prima conclusione

Sicuramente e sintetizzando in maniera semplicistica una prima considerazione, se prima del decreto Bersani ai Collegi o Ordini professionali era attribuito un potere di controllo del rispetto della concorrenza della categoria professionale, che si traduceva nel far rispettare quanto meno i minimi tariffari, così da garantire il decoro della prestazione ed implicitamente della stessa categoria professionale oggi questa funzione e potere di controllo è stato eliminato.

Non sarà più possibile per il Collegio professionale adottare i provvedimenti sanzionatori e disciplinari nei confronti di un iscritto che esercita la professione e non richiede al committente un compenso consono rispetto alla natura, al pregio, alla delicatezza dell'opera.

Occorre, in ogni caso, fare attenzione alla particolarità della Legge di regolamentazione della tariffa professionale per i Periti Industriali. L'articolo 3 della 146/1957, secondo cui “*L'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi*”, prevedeva la possibilità di accordi derogativi del principio generale della vincolatività delle singole voci tariffarie.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Seconda conclusione

Altro e diverso problema è verificare se con l'entrata in vigore e conversione in Legge del Decreto Bersani sia venuto meno il compito e funzione istituzionale del Collegio professionale in ordine alla valutazione di congruità della parcella professionali.

Attenzione, è bene richiamare la prima considerazione certa – già espressa – secondo cui le tariffe professionali non sono state abrogate dal Decreto Bersani.

La certezza circa la veridicità di questa affermazione si ricava dallo stesso testo dell'articolo 2 e precisamente dal suo secondo comma, che recita "... Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe ...". Non vi è dubbio che il riferimento alle tariffe professionali quale strumento di determinazione della congruità del valore della prestazione professionale è e resta e non è stato modificato dal Decreto Bersani.

Ergo, se il visto di congruità sulle parcella professionali non è obbligatorio, e non è mai stato obbligatorio, lo stesso potrà comunque essere legittimamente richiesto dal professionista. Era e resta una procedura o pratica straordinaria che continuerà ad essere generalmente utilizzata nei limitati casi di contenzioso tra professionista e committente o in quelli richiesti dalla Legge e, comunque, sicuramente ogniqualevolta non vi sia stato un accordo pattizio derogatorio della tariffa professionali, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Bersani (così come convertito nella Legge 248).

Ne consegue che, ogni qual volta il Collegio professionale viene coinvolto dal professionista iscritto all'Albo ad esprimere il parere di congruità sulla liquidazione della parcella così come dallo stesso professionista predisposta, il Collegio non potrà rifiutarsi, dovendo valutare l'adeguatezza di quanto richiesto e disciplinato dalla tariffa professionale rispetto all'attività professionale prestata dall'iscritto richiedente.

La Legge Bersani non ha posto in discussione le funzioni del Collegio professionale in materia di validazione delle parcella. Tuttavia, ha reso maggiormente evidente la separazione delle prerogative pubblicistiche rispetto alla rappresentanza degli interessi degli associati/professionisti, che prende le mosse dall'art. 85 del Trattato UE, la quale vieta tutti gli "accordi tra imprese" che comportino distorsioni della concorrenza.

Inoltre, a nulla rileva l'eventuale esistenza di un accordo privato derogatorio delle tariffe professionali intervenuto tra il professionista ed il suo cliente e ciò in quanto non è compito del Collegio professionale indagare (non avrebbe assolutamente i poteri) dovendo, al contrario, limitarsi ad esprimere il suo parere oggettivo di corrispondenza tra i valori economici della prestazione eseguita così come indicati nella tariffa professionali rispetto a quelli richiesti dall'iscritto all'Albo professionale. Infine, Vi comunichiamo che la Commissione Tariffa Professionale, coordinata dal Consigliere Nazionale Antonio Perra, proseguirà il lavoro già in corso di revisione e aggiornamento della tariffa professionale, inserendo tutte le prestazioni professionali non contemplate dalla Legge n. 146 del 12 marzo 1957.

Comunque, siamo coscienti che i problemi sollevati dal cosiddetto Decreto Bersani non si esauriscono con questa nota, che vuole solo fornire ai Collegi una linea di condotta per la validazione delle parcella. Pertanto, ci riserviamo di esprimerci sull'argomento con ulteriori circolari.

Con i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Michele Merola)

IL PRESIDENTE

(Berardino Cantalini)